

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E DEL  
TEMPO LIBERO**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della L.R. 3 aprile 2003 n. 8 “Testo Unico in materia di sport e tempo libero” artt. 11 e 25 e della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, le modalità di concessione dei contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione di attività sportive e ricreative.

**Art. 2**

**Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, società ed associazioni sportive e ricreative, regolarmente costituite e non aventi finalità di lucro, Pro Loco e Consorzi fra le Pro Loco.

**Art. 3**

**Concessione dei contributi**

1. Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento devono pervenire all'Amministrazione provinciale entro il 31 gennaio di ciascun anno corredate di:
  - a) Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell'Amministrazione provinciale o eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,
  - b) solo per gli Enti Pubblici: atto formale dell'organo deliberante che autorizza l'inoltro della domanda,
  - c) relazione illustrativa delle iniziative in programma,
  - d) dettagliato preventivo di spesa.
2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo dell'Amministrazione provinciale.
3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.
4. In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

**Art. 4**

**Tipologie di intervento ammesse a contributo**

1. Sono ammesse a contributo le domande relative ad iniziative il cui ambito di intervento sia di preminente interesse provinciale.
2. Sono considerate di preminente interesse provinciale:
  - le manifestazioni e le iniziative caratterizzate dalla presenza di partecipanti provenienti dall'ambito territoriale provinciale o sovracomunale,
  - le manifestazioni e le iniziative con caratteristiche di ordinarietà, periodicamente ricorrenti nell'ambito provinciale,
  - le attività e le iniziative rivolte prevalentemente al territorio provinciale o sovracomunale in cui le stesse si svolgono.
3. Le istanze per manifestazioni di carattere nazionale o internazionale sono di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- Servizio delle Attività ricreative e sportive.

4. Sono considerate di preminente interesse locale e, conseguentemente le relative istanze vanno presentate ai Comuni, le iniziative tradizionalmente radicate nel territorio comunale o prevalentemente rivolte allo stesso.

#### **Art. 5** **Obiettivi programmatici**

1. Sono considerati obiettivi programmatici:
  - a) le manifestazioni sportive ed i corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti,
  - b) le iniziative di informazione, educazione e promozione ad un corretto esercizio delle attività fisicomotorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero e le iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti,
  - c) le attività promozionali, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport,
  - d) le attività e le manifestazioni nell'ambito del tempo libero.

#### **Art. 6** **Indirizzi e criteri**

1. I contributi devono essere assegnati secondo i seguenti indirizzi e criteri:
  - a) indirizzare gli interventi contributivi a favore di soggetti che hanno sede e/o che organizzano manifestazioni nel territorio della Provincia di Pordenone,
  - b) privilegiare le iniziative che, per frequenza di svolgimento e risonanza, godono di maggior seguito nella comunità di elevato contenuto promozionale,
  - c) privilegiare le iniziative che nel loro contenuto rispondono agli obiettivi programmatici dell'Ente,
  - d) evitare le polverizzazioni delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrandole verso le iniziative di maggior rilievo. A tal proposito si ritiene opportuno prendere in considerazione le manifestazioni che registrano, in sede di previsione, una spesa non inferiore a € 3.000,00
  - e) graduare la concessione dei contributi secondo una classificazione delle iniziative in tre categorie, a seconda dell'importanza e valenza attribuita dalla Commissione provinciale competente, come di seguito specificato:
    - Fascia A. Iniziative di particolare rilevanza provinciale ed elevato significato sportivo e ricreativo: contributo oltre € 2.500,00
    - Fascia B. Iniziative di minore spessore rispetto alla fascia superiore anche in relazione alla spesa ammissibile: contributo compreso tra € 500,00 e € 2.500,00
    - Fascia C. Iniziative di modesta entità di spesa e di minor significato sportivo e ricreativo: contributo fino a € 500,00
  - f) preferire, salvo motivi di particolare interesse per la Provincia (convenzione o coedizione dell'evento) le manifestazioni che non godono già di significativi contributi regionali, attraverso leggi settoriali,
  - g) dare priorità, nell'ambito delle manifestazioni sportive, a società ed associazioni sportive iscritte alle Federazioni sportive o agli Enti di promozione sportiva,
  - h) considerare prioritarie le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che dimostrino di svolgere una significativa attività di promozione antidoping,
  - i) incentivare le iniziative di promozione e di valorizzazione della pratica dello sport destinate ai giovani in età scolare,
  - j) privilegiare le iniziative sportive che promuovono lo sviluppo della pratica sportiva femminile,

- k) favorire le iniziative che promuovono l'attività motorio sportiva rivolta a particolari fasce di età o che contribuiscono all'integrazione delle situazioni di disagio, con particolare attenzione ai soggetti diversamente dotati.
2. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
3. Le Commissioni provinciali sono composte come di seguito indicato:

**Commissione Provinciale per le attività sportive agonistiche**

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale allo Sport e Attività ricreative;
- c) il Presidente del CONI Provinciale o suo delegato;
- d) il dirigente del Servizio provinciale competente;
- e) il direttore del Servizio regionale delle Attività sportive e ricreative parteciperà su invito.

**Commissione Provinciale per le attività sportive promozionali**

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale allo Sport e Attività ricreative;
- c) il Presidente del CONI Provinciale o suo delegato;
- d) il Presidente, o suo delegato, dei seguenti Enti di promozione sportiva – Comitati provinciali: Libertas, U.I.P.S. (Unione Italiana Sport per Tutti), C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), A.S.I. (Alleanza Sportiva Italiana);
- e) il dirigente del Servizio provinciale competente;
- f) il direttore del Servizio regionale delle Attività sportive e ricreative parteciperà su invito.

**Commissione Provinciale per le attività socio-culturali-ricreative**

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale alla Cultura;
- c) l'Assessore Provinciale allo Sport e Attività ricreative;
- d) il dirigente del Servizio provinciale competente;
- e) il Rappresentante provinciale dell'USCI;
- f) il Rappresentante provinciale dell'ANBIMA
- g) il Direttore del Servizio Regionale alle Attività sportive e ricreative parteciperà su invito.

**Commissione Provinciale per le Pro Loco**

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale alle Pro Loco;
- c) il Presidente dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia;
- d) il dirigente del Servizio provinciale competente.

**Art. 7**  
**Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili agli incentivi le spese espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa ed in via esemplificativa:
  - a) costi relativi alle trasferte,
  - b) compensi per docenti,
  - c) spese organizzative,
  - d) spese per corsi di aggiornamento e formazione,
  - e) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa,
  - f) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive,
  - g) acquisto di premiazioni, medaglie e trofei,
  - h) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature,
  - i) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa,
  - j) spese per l'assistenza sanitaria,
  - k) costi relativi all'affidamento di incarichi per studi e ricerche, nonché spese relative alla stampa ed alla diffusione,
  - l) spese di rappresentanza, sino al limite del 10%.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede (luce, acqua e gas), le spese per le iscrizioni ai campionati.
3. L'incentivo è determinato in misura non superiore al 70% della spesa ammissibile.

**Art. 8**  
**Erogazione e rendicontazione del contributo**

1. I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato.
2. I beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo dell'iniziativa, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.) fino all'ammontare del contributo concesso.
3. I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente al rendiconto economico, i materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà riportare la dicitura "realizzato con il contributo/sostegno della Provincia di Pordenone".
4. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

**Art. 9**  
**Revoca del contributo**

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
  - a) la mancata presentazione di quanto sopra richiesto,
  - b) la non realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).
2. La suddetta revoca comporta anche l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

#### **Art. 10**

#### **Accordi per iniziative sportive e del tempo libero**

1. L'Amministrazione Provinciale può promuovere, direttamente o in coedizione con altri soggetti, la realizzazione di iniziative nell'ambito dello sport e del tempo libero, ritenute di preminente interesse ai fini della valorizzazione del territorio provinciale.
2. La realizzazione delle iniziative è regolata da appositi accordi che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione Provinciale, individuano gli obiettivi degli interventi, specificano i compiti organizzativi e di gestione, quantificano la partecipazione finanziaria della Provincia. La stipula di detti accordi avviene nel rispetto dei regolamenti provinciali e delle norme di settore.

#### **Art. 11**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione da parte del Consiglio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.